



CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA SARDEGNA

**INAUGURAZIONE  
DELL'ANNO GIUDIZIARIO  
2024**

RELAZIONE  
Presidente Donata Cabras

**CAGLIARI, 22 FEBBRAIO 2024**



CORTE DEI CONTI



CORTE DEI CONTI

---

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA SARDEGNA

**INAUGURAZIONE  
DELL'ANNO GIUDIZIARIO  
2024**

RELAZIONE  
**Presidente Donata Cabras**

**CAGLIARI, 22 FEBBRAIO 2024**

## INDICE

<b>PREMESSA</b>	1
<b>INTRODUZIONE</b>	7
<b>1. L'attività della Sezione</b>	12
<b>A. Responsabilità</b>	13
A.1 <i>Questioni di diritto processuale</i>	13
A.2 <i>Questioni di diritto sostanziale</i>	22
<i>Elemento soggettivo nesso di causalità</i>	22
<i>Danno all'immagine</i>	29
<i>Danno da illecito utilizzo o da indebita percezione di fondi nazionali ed europei</i>	32
<i>Danno indiretto</i>	35
A.3 <i>Le azioni a tutela del credito erariale</i>	36
<b>B. Pensionistica</b>	39
<i>I giudizi pensionistici – questioni processuali e sostanziali</i>	39
<b>CONCLUSIONI</b>	44
<b>TABELLE E GRAFICI – Dati generali settore responsabilità</b>	47
<b>TABELLE E GRAFICI – settore conti giudiziali</b>	51
<b>TABELLE E GRAFICI – settore giudizi pensionistici</b>	57

## PREMESSA

Prima di dare lettura di una breve sintesi della relazione sulla attività svolta dalla Sezione giurisdizionale nel corso del 2023, desidero ringraziare tutti i presenti: autorità, colleghi, collaboratori, cittadini che sono oggi in quest'aula, o che ci seguono in collegamento streaming.

Un ringraziamento particolare desidero rivolgere al rappresentante del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti Avvocato Carmela Margherita Rodà, al rappresentante della Associazione Magistrati contabili Consigliere Adriano Gribaudo, all'Avvocato Matteo Pinna, Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati della Provincia di Cagliari.

Nella omologa cerimonia dello scorso anno avevo richiamato gli aspetti di criticità che caratterizzavano la situazione generale del nostro Paese, segnata dalle pesanti ripercussioni sulla economia determinate dagli eventi bellici dell'Est europeo, dall'inflazione, dai problemi energetici, dall'emergenza climatica, dalle preoccupazioni legate all'aumento della popolazione in condizione di povertà.

Pur in un panorama indubbiamente assai complesso si potevano, tuttavia, scorgere segnali di ripresa tali da indurre a previsioni moderatamente ottimistiche per l'imminente futuro, riposte nell'auspicio di una possibile soluzione diplomatica della guerra tra Russia e Ucraina - con conseguente alleggerimento dei costi delle

importazioni e di quelli della bolletta energetica, lievitati allo scoppio del conflitto – e confidando, altresì, sulla adozione di decisioni da assumere, a livello nazionale e sovranazionale, all’esito di una più incisiva presa di coscienza in ordine alle problematiche ambientali, nonché sui positivi effetti attesi dalla realizzazione dei programmi finanziati con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

A dodici mesi di distanza le questioni che ci inquietavano allora permangono e le tensioni internazionali non accennano ad attenuarsi, ma, al contrario, altre se ne sono aggiunte, e mi voglio riferire al conflitto in atto nella Striscia di Gaza e agli attacchi al traffico commerciale nel Mar Rosso e nel Canale di Suez, andando a comporre un quadro che sempre più va a delineare quella “guerra mondiale a pezzi” indicata sovente da Papa Francesco come un rischio concreto al quale l’Umanità è attualmente esposta.

Al riguardo, al di là delle variabili su cui non si ha il controllo, appare quanto mai necessario porre in essere tutte le iniziative volte a contrastare gli effetti negativi che vanno a gravare sulla economia e sulla società, tali da fornire adeguata risposta all’esigenza di imprimere un nuovo impulso a sostegno della crescita economica da conseguire attraverso uno sviluppo sostenibile e la protezione dell’ambiente.

A tal fine non si può prescindere dal considerare l’urgenza di affrontare, in modo più efficace, il fenomeno corruttivo che, seppure combattuto da anni, continua ad essere presente nel nostro Paese: l’edizione 2023 dell’Indice di percezione della corruzione nel settore pubblico, recentemente resa nota da Transparency International conferma, per l’Italia, il punteggio di 56 collocandola al 42° posto nella classifica

globale dei 180 stati presi in considerazione. Tale fenomeno è, in parte, alimentato anche dalla inflazione normativa, in una relazione di diretta proporzionalità atteso che la proliferazione delle norme e le difficoltà applicative e interpretative che ne derivano, possono determinare, in coloro che gestiscono, a vari livelli, la cosa pubblica, una situazione favorevole alla adozione di condotte scorrette, volte al conseguimento di vantaggi personali, contravvenendo ai propri obblighi istituzionali e disattendendo la realizzazione delle finalità pubbliche e degli interessi generali loro affidati.

Sussiste, quindi, anche il tema della giusta legislazione, sotto il profilo della quantità e della qualità delle leggi che dovrebbero essere tali da garantirne una pronta e adeguata attuazione, consentendo il conseguimento, nel massimo grado possibile, della certezza del diritto ed evitando, per contro, ogni opacità, che può disorientare gli operatori e facilitare il perseguimento di illeciti profitti personali.

Non può sottacersi, infatti, come un contesto caratterizzato dal continuo rincorrersi di una legislazione talora frettolosa e frammentaria, dettata da esigenze contingenti o da spinte riformistiche settoriali, determini una disorganicità degli interventi che, lungi dal rispondere adeguatamente ai necessari processi di cambiamento e di riorganizzazione, finisca per produrre effetti distorsivi anche attraverso la proliferazione di centri di potere e la formazione di nuove marginalità.

Negli ultimi tempi, un acceso dibattito ha avuto ad oggetto la cosiddetta “paura della firma” o “fuga dalla firma” e nello scorso anno numerosi convegni e incontri di studio hanno approfondito questo tema che interpella direttamente la magistratura contabile e si incentra sulla configurazione della responsabilità erariale nella quale

possono incorrere i funzionari pubblici, la cui azione ne risulterebbe rallentata, se non paralizzata, dal timore di una contestazione di addebito da parte della Corte dei conti.

Al riguardo si deve osservare che, come anche riconosciuto dagli stessi amministratori locali intervenuti nel dibattito, la “paura della firma” o “amministrazione difensiva” rinviene spesso le proprie motivazioni, tra le altre, anche in una legislazione mutevole e talora opaca e nella difficoltà di fornire il necessario, costante aggiornamento al personale amministrativo che deve applicarla, mentre la Corte dei conti, nelle sue diverse articolazioni e funzioni, rappresenta e costituisce un irrinunciabile presidio di legalità, a garanzia della corretta gestione della cosa pubblica e degli interessi dei Cittadini, svolgendo, altresì, una innegabile funzione di deterrenza rispetto a condotte illecite e dannose.

In un mondo che cambia a ritmi talora frenetici, gli organi di garanzia non possono certo sottrarsi alle riforme che siano rispondenti alle esigenze di adeguamento alle mutate necessità, al fine di rendere sempre più effettiva e conforme alle funzioni intestate, la realizzazione dell’interesse pubblico che, nel caso del nostro Istituto, è quello della corretta gestione delle pubbliche finanze, demandato ai diversi ambiti di controllo-referto e giurisdizionale.

Ciò che, però, certamente non giova è il continuo susseguirsi di proposte normative, per lo più disorganiche e non di sistema, che da anni generano un clima di incertezza all’interno e all’esterno della Corte, e l’adozione di disposizioni a carattere temporaneo, assunte per far fronte a situazioni contingenti, ma via via prorogate nel tempo.

Come destano perplessità le ipotesi di interventi che potrebbero andare a interessare la configurazione stessa della responsabilità erariale nel senso di incidere sulla natura risarcitoria che ne costituisce elemento distintivo, fatte salve le deroghe specificamente previste per talune fattispecie a carattere sanzionatorio.

Anche nell'anno da poco concluso, infatti, sono state prospettate e continuano ad affacciarsi ipotesi di riforma, mentre l'adozione della disposizione recata dal nuovo codice dei contratti pubblici (art. 2, comma 3, del D.lgs. n. 36/2023), che delinea gli aspetti che devono caratterizzare le condotte qualificabili come connotate da colpa grave - quale elemento soggettivo costitutivo, assieme al dolo, della responsabilità erariale - deve essere salutata con favore. Essa rende meglio prevedibili i comportamenti da considerare gravemente colposi e risponde alla necessità di risolvere le incertezze interpretative generate dal confine, talora assai labile, tra colpa grave e colpa lieve cui può, in parte, riconnettersi quella forma di burocrazia difensiva da superare in ossequio al principio della fiducia al quale si ispira il nuovo codice e che potrebbe essere esteso anche agli altri ambiti dell'agire pubblico.

I temi per un dibattito sono tanti e non è questa la sede per approfondirli: la cerimonia di inaugurazione, infatti, è destinata ad assolvere al fondamentale dovere di riferire dell'attività svolta dagli Uffici della Corte dei conti nella nostra regione, rispondendo, in tal modo, ad un obbligo di informazione e di condivisione nei confronti dei Cittadini non mancando, peraltro, di offrire interessanti spunti di riflessione sulle questioni che attengono alle funzioni intestate alla magistratura contabile e sulle principali tematiche affrontate nel corso dell'anno, anche sulla base di

quanto emerso dalla realtà territoriale di competenza.

\*\*\*\*\*



CORTE DEI CONTI

## INTRODUZIONE

La relazione scritta propone una rassegna delle pronunce più significative emesse dalla Sezione giurisdizionale nel corso dell'anno da poco concluso.

Prima di riferire, in sintesi, di alcune delle sentenze pubblicate nel 2023 e rimandando al documento scritto per una esposizione più ampia, devo dare conto, con soddisfazione, che lasciato ormai alle spalle il periodo contrassegnato dalle limitazioni imposte dalla emergenza Covid, tutte le udienze programmate, sia quelle collegiali, sia quelle monocratiche pensionistiche, si sono svolte regolarmente.

Analogamente si sono tenute, nel corso dell'anno, le numerose camere di consiglio cautelari monocratiche dinanzi al giudice designato per la conferma, modifica o revoca del sequestro conservativo autorizzato, *inaudita altera parte*, con decreto presidenziale, nonché le camere di consiglio collegiali cautelari sui reclami presentati avverso alle ordinanze del giudice designato.

Il Personale della Segreteria ha operato, anche nel decorso anno, affiancando al lavoro prevalentemente svolto in ufficio, quello prestato in modalità smart working, assicurando l'indispensabile attività di supporto, con la consueta professionalità e disponibilità.

La produttività della Sezione nel settore della responsabilità ha confermato la tendenza positiva già registrata nel 2021 - in cui si era reso necessario recuperare il rallentamento determinato dall'impatto della pandemia - e nel 2022, anno nel quale si era riscontrata una considerevole crescita evidenziata anche dal raffronto del dato con

quello del periodo pre-covid, con la pubblicazione di 52 sentenze, rispetto alle 43 del 2019.

Nell'anno da poco concluso la crescita è stata ben superiore: infatti, le sentenze in materia di responsabilità sono state 69, di cui 54 di condanna per un complessivo importo di euro 18.224.368,33, a fronte delle richieste risarcitorie azionate dalla Procura regionale per un totale di euro 24.644.340,47.

Da segnalare che il 2023 è stato caratterizzato, oltre che dall'incremento delle sentenze di responsabilità di oltre il 32%, anche per il consistente numero delle azioni a difesa del credito erariale esercitate dalla Procura: sono stati, infatti, depositati 17 ricorsi per sequestro conservativo che hanno comportato un notevole impegno anche nel periodo estivo per la discussione, sia delle istanze cautelari, sia dei reclami presentati avverso alle ordinanze emesse dai giudici della conferma, modifica o revoca del decreto presidenziale. Come è noto, infatti, ai provvedimenti d'urgenza non si applica la sospensione feriale dei termini e, pertanto, anche nel mese di agosto, si sono tenute, in particolare, le camere di consiglio collegiali sui reclami proposti.

Sul versante della pensionistica sono state depositate 137 sentenze e 104 ordinanze.

Il dato dei ricorsi definiti, in calo anche rispetto al 2019, risente sia del decremento dei nuovi atti introduttivi del giudizio, sia dei tempi di esecuzione delle ordinanze rimesse al Collegio medico legale chiamato a rendere i richiesti, necessari pareri.

Le giacenze del contenzioso pensionistico nel suo complesso, ormai limitato a

quello civile e militare, vanno costantemente riducendosi nel corso degli anni in ragione del minor numero dei nuovi ricorsi pervenuti, pur in presenza della contrazione delle pronunce emesse: nell'anno in considerazione, a fronte di una giacenza iniziale di 209 giudizi pendenti, a fine esercizio il dato registrato è di 156 ricorsi in attesa di definizione.

Una accelerazione nella tempistica di smaltimento del carico in questo settore potrebbe essere impressa riducendo l'attesa dei pareri richiesti al Collegio medico legale che continua a risentire delle problematiche connesse al pregresso periodo emergenziale e al sovraccarico di lavoro che grava sulle strutture medico-ospedaliere.

La perdurante pesante scopertura nell'organico dell'Avvocatura dell'INPS, che rappresenta in giudizio l'ente previdenziale, costituisce, inoltre un evidente aggravio per i legali che devono provvedere disponendo di una dotazione di proprio personale - e di quello amministrativo di supporto - assolutamente inadeguata a tutelare le ragioni dell'Istituto davanti alle diverse Magistrature sul territorio.

Nel settore dei conti giudiziali, a fronte dei 2.190 introdotti nell'anno, ne sono stati definiti 2.532, di cui 1.403 con provvedimento di estinzione e 1.129 approvati con decreto di discarico dell'agente contabile.

Anche su questo versante il livello dell'attività si è mantenuto numericamente molto alto e risulta decisamente apprezzabile se raffrontato con quello del periodo pre-covid: infatti, nel 2019, erano stati definiti, complessivamente, 1.833 conti (1.188 estinti, 579 approvati con decreto e 66 definiti in giudizio).

Il settore dei conti giudiziari, pur essendo quello meno connesso a fattori esterni che invece condizionano responsabilità e pensionistica dipendenti, in un caso, dagli atti di citazione in giudizio emessi dall'Ufficio di Procura e, nell'altro, dalla presentazione dei ricorsi e dal deposito dei pareri medico-legali, tuttavia risente dell'assorbimento del personale, sia di magistratura che di segreteria, nelle altre aree di competenza, allorché, come è avvenuto nei mesi passati, in tali comparti si registrino consistenti flussi in entrata. Notevole anche il lavoro svolto dalla Segreteria che ha impegnato e tuttora impegna in progetti di smaltimento molti degli addetti alla struttura di supporto.

Non posso sottacere che la Sezione giurisdizionale deve operare disponendo di un numero ridotto di personale, sia di Magistratura, sia amministrativo: le scoperture in organico vanno ad incidere sul carico dei magistrati in servizio che, oltre al presidente, sono quattro rispetto ai sei previsti, mentre le due unità attualmente in aggiuntiva cesseranno da tale assegnazione nel prossimo mese di maggio, andando ad aggravare ulteriormente la situazione descritta.

Il personale amministrativo della Segreteria, previsto in numero di 24, è ridotto a 16 unità presenti, a seguito di pensionamenti o trasferimenti. Al riguardo si deve segnalare la difficoltà a risolvere i problemi di copertura attraverso il reclutamento di personale con concorsi a livello nazionale in quanto la sede nell'Isola non è appetibile per i vincitori di concorso non residenti che, come è accaduto nel recente passato, preferiscono rinunciare al posto, oppure richiedono il trasferimento per motivi di famiglia. Al riguardo potrebbe essere risolutiva la possibilità di bandi di concorso

riservati alla Sardegna, con previsione di un vincolo minimo di permanenza che potrebbe attrarre i giovani residenti o coloro che, comunque, siano disposti a prestare il proprio servizio a Cagliari.

Devo, peraltro, rilevare che, considerate le consistenti scoperture registrate, i risultati raggiunti dalla Sezione, sotto il profilo quantitativo costituiscono motivo di soddisfazione ancora maggiore, così come merita un sicuro plauso l'indubbio livello qualitativo col quale sono state affrontate le questioni sottoposte all'esame di questo Ufficio giudicante, affidato alla grande esperienza, professionalità e dedizione al servizio dei Colleghi, validamente supportati dal dirigente, dai funzionari e dagli impiegati della Segreteria.

\*\*\*\*\*

## L'ATTIVITA' DELLA SEZIONE

L'attività della Sezione giurisdizionale della Sardegna, nel corso dell'anno 2023, come per il passato, si è sviluppata nelle diverse aree di competenza.

Sia nella composizione collegiale, sia in quella monocratica, i giudici sono stati chiamati ad affrontare tematiche nuove, pervenute per la prima volta all'esame della Sezione, ma anche a ripercorrere fattispecie già trattate negli ultimi anni.

Nella materia della responsabilità il Collegio è stato ancora una volta sollecitato a pronunciarsi sulle numerose istanze difensive finalizzate alla sospensione del processo o ad ottenere una pronuncia di nullità o di inammissibilità dell'atto di citazione.

Alcune azioni esercitate dall'Ufficio del pubblico ministero hanno comportato interessanti approfondimenti al fine di riscontrare la sussistenza del rapporto di servizio con la pubblica amministrazione danneggiata - necessario per il riconoscimento della giurisdizione erariale - nei confronti di privati in fattispecie con carattere di novità rispetto a quelle già affrontate in passato.

Sotto il profilo sostanziale le principali questioni hanno avuto ad oggetto ancora prevalentemente i danni derivanti da indebita percezione o da illecito utilizzo di fondi nazionali ed europei, il danno all'immagine e le fattispecie di responsabilità tipizzata, mentre ampio spazio è stato riservato alle azioni a tutela del credito erariale.

Sul versante della pensionistica, i giudici monocratici, oltre alle casistiche già

affrontate negli scorsi anni, si sono pronunciati su fattispecie con carattere di peculiarità riguardanti la riliquidazione del trattamento di quiescenza, il riconoscimento del beneficio pensionistico in presenza di un giudicato sfavorevole maturato su precedente ricorso, il regime della decadenza in relazione al riscatto, ai fini pensionistici, della durata corso di laurea, il riconoscimento del diritto al trattamento di reversibilità della pensione del nonno a favore di nipote minore, in presenza di genitori in condizioni tali da non poter provvedere adeguatamente alla propria figlia.

Qui di seguito viene esposta una rassegna delle principali pronunce intervenute nel corso del 2023.

#### A) RESPONSABILITA'

##### A.1) QUESTIONI DI DIRITTO PROCESSUALE

Con la **Sent. n. 60/2023** è stata disattesa l'eccepita inammissibilità dell'atto di citazione formulata dalla difesa in via pregiudiziale, per l'asserita nullità della notifica dell'invito a dedurre, allorché quest'ultimo sia stato ritualmente e tempestivamente notificato, nella specie ai sensi dell'art.140 c.p.c.. In tal caso, infatti, deve darsi atto che il procedimento legale, concernente la notifica dell'invito a dedurre, si sia correttamente perfezionato nel rigoroso rispetto di tutte le prescrizioni normativamente previste, quand'anche la raccomandata non sia stata ritirata dal destinatario, con il corollario che l'atto in parola è da ritenersi, ai sensi di legge, certamente entrato nella sfera di conoscibilità del convenuto.

Nella **Sent. n. 34/2023** si è osservato che è manifestamente infondata l'eccezione di

improponibilità della domanda, sollevata dai legali di una delle parti convenute in giudizio, ad avviso dei quali nell'azione precedentemente esercitata e definita con sentenza, dovesse essere ricompresa ogni ipotesi di danno e che, conseguentemente, tale decisione fosse preclusiva della proposizione della domanda per fatti ulteriori riferiti ai medesimi soggetti. Al riguardo giova osservare che il danno erariale indiretto contestato nel giudizio in esame, all'epoca dell'emissione della citazione per analogo vicenda relativa ai medesimi soggetti, non era rilevabile neanche in via meramente potenziale, atteso che i ricorsi proposti in sede civile, definiti con la soccombenza dell'amministrazione, sono stati depositati dinanzi al giudice ordinario solo successivamente alla pronuncia erariale sul primo giudizio.

**La sentenza n. 87/2023** ha respinto l'eccezione della difesa dei convenuti, di nullità dell'invito a dedurre e dell'atto di citazione, per asserita eccessiva genericità e indeterminatezza delle contestazioni, atteso che le cause di nullità dell'atto di citazione sono solo quelle tassativamente individuate dagli artt. 86 e 87 del c.g.c.. Le dedotte incertezza e indeterminatezza della domanda sono causa di nullità della citazione allorché per grave imprecisione dell'atto, il convenuto non sia posto in condizione di conoscere gli esatti termini della domanda giudiziale e non possa, quindi, validamente resistere alle pretese attoree (cfr., tra le altre, Corte dei conti, Sezione II Centrale Appello, sent. n. 760/2016, Sezione I Centrale Appello, sent. nn. 259/2016, 117/2017 e 361/2018), ipotesi non ricorrente nel caso all'esame.

**La Sent. n. 91/2023** ha statuito che, in tema di attività extraistituzionale non autorizzata, deve essere disattesa l'eccepita inammissibilità dell'azione erariale per

mancata previa contestazione della violazione, da parte dell'Ente di appartenenza del dipendente convenuto, quale presunto ineludibile presupposto processuale. Sussiste, infatti, la piena autonomia e separatezza del giudizio di responsabilità, finalizzato a garantire la corretta gestione delle risorse e dei beni pubblici, rispetto sia alle scelte assunte dall'Amministrazione interessata in merito alla sorte del credito vantato, sia alle controversie eventualmente pendenti dinanzi ad altri Giudici. Le finalità della giurisdizione affidata alla Magistratura contabile, volte prioritariamente al perseguimento del generale interesse ad una tempestiva tutela dell'erario e solo in seconda battuta al ripristino del patrimonio del singolo Ente depauperato per effetto della condotta illecita dell'agente pubblico, verrebbero infatti eluse e frustrate se tale giurisdizione dovesse essere subordinata alle valutazioni degli organi interni dell'Amministrazione, ovvero agli esiti degli accertamenti giudiziali da compiersi in altra sede (*ex multis*, Cass., S.U., nn. 10667 e 25495 del 2009, 4313 del 2010). Deve ritenersi inammissibile per intervenuta decadenza l'eccezione di prescrizione dell'azione erariale, allorché la comparsa di costituzione sia stata depositata nella Segreteria della Sezione giurisdizionale tardivamente, nel mancato rispetto del termine di 20 giorni prima dell'udienza di discussione, a mente del combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'art. 90 del Codice di giustizia contabile.

**La Sent. 183/2023** deve rigettarsi l'eccezione di inammissibilità dell'atto di citazione per presunta nullità della notificazione degli inviti a dedurre destinati a due coniugi convenuti, allorché, a fronte dell'allegazione, da parte di questi ultimi, di un estratto

di copia del decreto di confisca dell'immobile adottato dal Tribunale ordinario – che, nelle intenzioni dei convenuti, proverebbe la mancata disponibilità dell'immobile e quindi l'impossibilità di utilizzo del bene da parte degli stessi – non risulti dimostrato che vi sia stata la perdita di disponibilità del bene, almeno durante il periodo in cui la disposta confisca è stata oggetto di ulteriori fasi giudiziali, per altro ancora non definite, e ciò anche per gli effetti di cui all'art. 27 del D.lgs. n. 159/2011 (*... I provvedimenti che dispongono la confisca dei beni sequestrati, la confisca della cauzione o l'esecuzione sui beni costituiti in garanzia diventano esecutivi con la definitività delle relative pronunce*). Deve, del pari, considerarsi perfezionata la notificazione correttamente eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. presso la residenza anagrafica del soggetto cui la notifica è rivolta, laddove non possano addebitarsi al notificante inosservanze dell'obbligo di ordinaria diligenza nella ricerca della effettiva residenza del destinatario. Secondo la consolidata giurisprudenza, la notificazione eseguita, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., nel luogo di residenza del destinatario risultante dai registri anagrafici, è nulla soltanto nell'ipotesi in cui questi si sia trasferito altrove e il notificante ne abbia conosciuto, ovvero con l'ordinaria diligenza avrebbe potuto conoscerne, l'effettiva localizzazione, ove è tenuto ad eseguire la notifica stessa, in osservanza dell'art. 139 c.p.c. (in questi termini, Cass. sentenza n. 30952/2017, che richiama molteplici precedenti). Nell'ipotesi di difformità, come avviene nel caso di specie, tra il dato anagrafico e quello fattuale, quest'ultimo è destinato a prevalere, ai fini notificatori, se colui che fa valere la nullità dia adeguata prova della stabilità della presenza e dell'ordinario svolgersi delle relazioni familiari e sociali in quel determinato luogo (requisito

oggettivo), nonché della volontà di risiedervi (requisito soggettivo) (Sez. I App. n. 117/2021). Nella fattispecie in esame non sono stati allegati, ad opera degli interessati, elementi in grado di contrastare validamente le risultanze anagrafiche, nei termini sopra rilevati.

**La Sent. n. 92/2023** ha ritenuto che dev'essere rigettata la preliminare richiesta di un congruo rinvio della discussione, avanzata dalla difesa ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.g.c., giacché il suo accoglimento si porrebbe in contrasto con i fondamentali canoni di celerità e di correttezza del processo, tesi a garantirne la sua ragionevole durata. Non è possibile ritenere validi, a tal fine, i motivi adottati dagli interessati al riguardo, consistenti nella richiesta di attendere che l'Ente danneggiato si pronunci sul procedimento di revoca della concessione dei contributi, rispetto al quale gli stessi beneficiari hanno presentato le proprie osservazioni ex art. 10 bis l. 241 del 1990, il cui esito è influente sulle autonome valutazioni del giudice, considerato che, nel caso all'esame, l'unica ipotesi in grado di evitare o precludere il prosieguo del processo con una pronuncia di cessazione della materia del contendere, sarebbe rappresentata dal venir meno del danno contestato attraverso - per ipotesi - la sua integrale rifusione.

**La Sent. 183/2023** In materia di danno erariale derivante dall'illecita percezione di sgravi contributivi ed altri ausili economici a carico dell'INPS, ai sensi dell'art. 8, commi 2 e 4, e all'art. 25, comma 9, della L. 223/ 1991, in violazione di espresso divieto di legge (art. 8, comma 4 *bis*, L. 223 del 1991) a seguito del reimpiego di dipendenti precedentemente licenziati da un'azienda appartenente al medesimo

gruppo imprenditoriale e familiare, deve, in via pregiudiziale, affermarsi la giurisdizione del Giudice contabile laddove sia accertata la sussistenza di un rapporto di servizio tra l'autore del fatto lesivo e l'ente danneggiato, inteso quale *relazione funzionale*, originata dall'attribuzione di somme per il conseguimento di uno scopo di valenza pubblicistica.

La Corte di Cassazione ha, invero, costantemente ritenuto che tale condizione sia configurabile non solo in presenza di un collegamento organico tra il soggetto e l'istituzione, ma anche ove si ravvisi un rapporto di servizio in senso lato, allorché lo stesso sia investito dello svolgimento di una determinata attività dall'ente concedente o partecipi, comunque, fattivamente alla realizzazione di una finalità di interesse generale o collettivo (*ex multis*, Cass. n. 10094/2015). La Suprema Corte ha dunque chiarito che il destinatario di fondi pubblici che, per sue scelte, incida negativamente sul modo d'essere del programma determinato dalla P.A., al cui compimento è chiamato a concorrere con l'atto di assegnazione, in modo tale da produrre una frustrazione degli obiettivi prefissati per legge ai quali la contribuzione è rivolta, realizza un pregiudizio per l'erario - anche sotto il mero profilo dell'impedimento ad altri soggetti di accesso al finanziamento - del quale deve rispondere davanti al giudice contabile. È stato altresì puntualizzato che il rapporto di servizio, nei termini appena precisati, è del pari rinvenibile nei confronti degli amministratori - anche di fatto - o rappresentanti legali dei soggetti ammessi all'erogazione, che abbiano tenuto una condotta diretta a ottenere indebitamente le somme di denaro o a distoglierle dal fine pubblico cui erano indirizzate (Cass. SS.UU. nn. 5019/2010 e 296/2013). In tale solco, si inserisce il riconoscimento della

competenza del giudice contabile nei confronti del destinatario di contribuzioni accordate sulla base di informazioni non veritiere, giacché il comportamento illegale, perpetrato per garantirsi le provvidenze economiche, ne determina la sottrazione a più specifica finalità e al loro corretto impiego, impedendo l'attuazione dell'obiettivo pubblico sotteso, da parte di altro soggetto in possesso dei requisiti prescritti dalla legge (Cass. Sez. Un. n. 30526/2019).

Nel caso di specie deve, pertanto, affermarsi la giurisdizione contabile, alla luce dell'evidente connessione funzionale tra le agevolazioni ricevute dal privato e gli scopi di rilievo pubblico sottesi alle citate disposizioni della L. 223/1991, la cui ratio è individuabile proprio nel ripristino dei livelli occupazionali e nello sviluppo complessivo del sistema produttivo, tramite il concreto reinserimento delle maestranze: risultato che sarebbe impedito qualora le stesse siano di fatto transitate da un'azienda ad un'altra, tra loro in sostanziale continuità, in contrasto con i limiti previsti dall'art. 8, comma 4 *bis*, della L. 223/1991 (al tempo in vigore) e in violazione della sua stessa *ratio* (Cass. 6194/2022).

**La Sent. n. 185/2023** ha specificato che la controversia concernente la responsabilità amministrativa identifica una figura aperta, il cui elemento strutturale oggettivo è costituito da ogni tipologia di pregiudizio cagionato all'erario con qualsiasi azione ovvero omissione dal carattere antiggiuridico. Non sussiste, pertanto, la violazione del principio del "*ne bis in idem*" in relazione al decreto di archiviazione emesso dal G.I.P. nell'ambito del procedimento penale a carico del convenuto dinanzi al Giudice contabile, in ragione del fatto che detto provvedimento non può essere

assimilato ad un accertamento definitivo di non colpevolezza. Unicamente la sentenza irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento può, infatti, assumere, ma soltanto a determinate condizioni, efficacia di giudicato nel giudizio per il risarcimento del danno. Nonostante l'accentuazione, all'esito della riforma varata nel 1996, dei profili sanzionatori della responsabilità erariale rispetto a quelli meramente risarcitori, come messo in evidenza anche dalla Corte costituzionale (*ex multis*, nnrr. 453/1998, 371/1998 e 355/2010), rimane tuttavia sempre fermo ed indefettibile il nucleo centrale della fattispecie di responsabilità nel soddisfacimento di un'obbligazione di tipo risarcitorio. La Corte EDU, con la nota Sentenza Rigolio del 13.05.2014, rilevato che l'azione contabile non è rivolta prioritariamente alla tutela di interessi generali, ma di una specifica Amministrazione e che le somme oggetto di condanna non sono volte ad impedire la recidiva, ma a riparare un pregiudizio finanziario, ne ha affermato la natura di risarcimento e non di pena. Anche la Suprema Corte, nella sentenza n. 4439 del 2021 emessa dalla III Sezione penale, ha escluso ancora una volta il "*bis in idem*" in relazione alle sanzioni penale ed amministrativa previste dall'ordinamento con riferimento al medesimo fatto della dichiarazione infedele.

**Con la Sent. 197/2023**, In materia di danno all'immagine cagionato all'Amministrazione da un dipendente per fatti penalmente rilevanti, quali la diretta appropriazione di somme dell'Ente che si trovano nella propria disponibilità e la falsificazione di mandati di pagamento in favore del proprio coniuge, è evidente la grave lesione del decoro e del prestigio dell'Amministrazione - nell'ambito della

quale il convenuto gode di una posizione gestionale di rilievo – quali interessi “apatrimoniali” della PA, precipuamente ed immanentemente tutelati dall’art. 97 Cost., in diretta connessione con l’art. 2 Cost., i quali, quanto ai pubblici dipendenti, trovano ulteriore declinazione nell’obbligo di adempiere alle pubbliche funzioni con disciplina ed onore, sancito dall’art. 54 Cost.

In merito al valore da attribuirsi alla sentenza penale emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p. nell’ambito del processo dinanzi alla Corte dei conti, pur non concordando col richiamo operato dalla Procura regionale all’art. 651 c.p.p. – in verità relativo all’efficacia da riconoscere alle sentenze di condanna emesse a seguito di dibattimento – deve affermarsi che la sentenza pronunciata all’esito di un “patteggiamento”, sebbene priva di automatica efficacia nell’ambito del giudizio contabile, costituisce in ogni caso un elemento probatorio valutabile da parte del giudice contabile, al pari degli altri elementi di giudizio, secondo quanto oggi previsto dall’art. 445, comma 1-bis, come novellato dal D.lgs. n. 150/2022 (c.d. “riforma Cartabia”), con formulazione che si colloca nel solco di consolidata giurisprudenza contabile (*ex plurimis*, cfr. Corte dei conti, III Sez. App. sent. n. 348/2019: “...pur non determinandosi un accertamento insuperabile di responsabilità nei giudizi civili ed amministrativi, e, neppure un automatismo nell’efficacia dei fatti accertati, vi è un indiscutibile elemento di prova per il giudice del merito che esclude la sussistenza di aspetti legittimanti l’assoluzione e che, quindi, ben può essere valutata dal giudice contabile al pari degli altri elementi di giudizio”; in termini, Corte dei conti, Sez. II App. sent. n. 318/2020; a seguito della “Riforma Cartabia”, nello stesso senso, Corte dei conti, Sez. II App., sent. n. 237/2023; Sez. Toscana, sent. n. 307/2023; Sez. Lombardia, sent.

n. 20/2023; Sez. Umbria, sent. n. 38/2023, Sez. Piemonte sent. n. 57/2023).

Con riferimento alla quantificazione del danno all'immagine deve, nel caso di specie, condividersi il riferimento della Procura erariale al criterio legale del "*doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente*", secondo le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1-sexies, della L. 20/1994, introdotto dalla L. 190/2012.

## A) RESPONSABILITA'

### A.2) QUESTIONI DI DIRITTO SOSTANZIALE

#### *Elemento soggettivo e nesso di causalità*

**Con la Sent. n. 17/2023** la Sezione ha rilevato che la giurisprudenza della Corte dei conti ha, nell'ultimo ventennio, individuato nel giudizio di responsabilità amministrativa, che presenta un fondamento di natura contrattuale ed è caratterizzato dall'inadempimento di preesistenti doveri ed obblighi nascenti dal rapporto di servizio, la possibilità di contestare il cosiddetto dolo contrattuale o "*in adimplendo*". Quest'ultimo si differenzia dal dolo penale, al quale è assimilabile il dolo extracontrattuale produttivo di responsabilità aquiliana, in quanto attiene all'inadempimento di uno specifico obbligo preesistente quale ne sia la sua fonte. Il dolo cosiddetto "erariale" deve, infatti, essere inteso come stato soggettivo caratterizzato dalla consapevolezza e volontà dell'azione o omissione *contra legem*, con specifico riguardo sia alla violazione delle norme giuridiche che regolano e disciplinano l'esercizio delle funzioni amministrative, sia alle conseguenze dannose

per le finanze pubbliche. Nel caso di specie, è stata affermata la sussistenza del dolo contrattuale in quanto il convenuto, venendo meno ai propri obblighi di correttezza e trasparenza – ancor più esigibili in qualità di amministratore di un Ente con ruolo apicale – e confidando sul *metus* derivante dalla posizione di supremazia cui erano sottoposti i funzionari dell’Ente, ha sempre dichiarato nelle istanze per il rimborso (indebito) delle missioni la sussistenza di generiche motivazioni istituzionali, senza quindi fornire i necessari elementi di dettaglio e la relativa documentazione probatoria. Non meno importante è risultata, nella valutazione dell’elemento soggettivo, la circostanza che il convenuto abbia celato il fatto che, per le trasferte svolte egli venisse integralmente indennizzato da altro ente.

**Nella Sent. n. 54/2023** quanto all’elemento soggettivo, è stato osservato che la condotta dei convenuti deve certamente ritenersi connotata da dolo allorché, dalla copiosa documentazione riversata in atti, emerga che la costruzione e la messa in esercizio di un impianto fotovoltaico fossero, con ogni evidenza dirette, fin dall’origine, alla produzione e vendita di energia elettrica e non, come richiesto dalla normativa di riferimento in base alla quale sono state erogate le contribuzioni pubbliche, allo svolgimento dell’attività agricola, a supporto della quale doveva essere destinata la produzione dell’energia da fonti alternative.

**La Sent. n. 60/2023** ha ritenuto dover essere accolta la pertinente eccezione formulata dalle difese, relativamente ai propri assistiti, ad avviso dei quali in ordine all’illecito amministrativo non può essere addossata, dal Pubblico Ministero contabile, una responsabilità esclusivamente formale ed oggettiva, per la mera

correlazione all'incarico rivestito dai convenuti, senza contestare una specifica, puntuale e concreta condotta antigiuridica, allorché il convenuto, funzionario in posizione apicale, abbia correttamente svolto i propri compiti di organizzazione, direzione, coordinamento e controllo, come pacificamente dimostrato dagli atti acquisiti al fascicolo processuale. In caso contrario si accetterebbe ed avallerebbe una mera responsabilità "da posizione", tale da sconfinare ineluttabilmente in una forma di responsabilità oggettiva inammissibile, in quanto non compatibile ed assolutamente contraria al fondamentale principio della personalità, sancito in modo espresso dall'articolo 1, comma 1, della l. nr. 20 del 1994 e successive modificazioni, che permea e caratterizza la disciplina della responsabilità amministrativa. Il carattere personale della responsabilità in parola è suffragato, sul piano dinamico, dalla rilevanza della colpevolezza in funzione della concezione normativa della colpa grave, la quale consente di effettuare una concreta graduazione della responsabilità attraverso una personalizzazione ed individualizzazione del requisito soggettivo. In definitiva, la forma di colpa alla quale ci si deve riferire è quella in concreto, accertata con giudizio "ex ante", in base ai criteri della prevedibilità ed evitabilità della serie causale produttiva del danno. Per quanto concerne invece il nesso causale, specie in relazione ai comportamenti omissivi, in ambito civile, la causalità giuridica risponde alla logica della preponderanza dell'evidenza causale, ossia del canone del più probabile che non, in base ad uno standard di c.d. "probabilità logica", secondo cui il nesso eziologico dev'essere verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma disponibili nel caso concreto. Con specifico riferimento alle

omissioni, merita sottolineare che la mancata effettuazione di una certa condotta rileva, quale condizione determinativa del processo causale dell'evento esiziale, solo quando si tratti dell'omissione di un comportamento imposto da una norma o da una prescrizione specifica con valore cogente, ovvero in relazione al configurarsi nella posizione del soggetto cui si addebita l'omissione di una funzione di garanzia. Conseguentemente, l'individuazione di tale obbligo si connota, come preliminare per l'apprezzamento di una condotta omissiva sul piano della causalità, nel senso che, se prima non viene identificato, in relazione al comportamento che non risulti tenuto, il dovere generico o specifico che lo imponeva, non è poi possibile procedere alla disamina dell'omissione del comportamento sul versante del nesso causale. Al riguardo, l'onere probatorio del nesso causale spetta certamente all'Ufficio Requirente.

**Nella Sent. n. 91/2023** è stato evidenziato che l'occultamento doloso del pregiudizio erariale può realizzarsi anche mediante un comportamento semplicemente omissivo, al cospetto del mero silenzio serbato maliziosamente su alcune circostanze da chi abbia il dovere giuridico di farle conoscere: nel caso di specie, il danno è stato dolosamente occultato dal funzionario convenuto il quale, con una condotta silente ed omissiva, non ha informato l'Amministrazione di appartenenza circa la propria attività extraistituzionale di "skipper", condotta in modo continuativo a beneficio di molteplici clienti, senza la previa necessaria autorizzazione. Il *dies a quo* prescrizione deve, pertanto, individuarsi nella segnalazione inoltrata alla Procura erariale dal Nucleo Carabinieri Polizia Militare.

Quanto alla sussistenza del nesso causale, il comma 7 dell'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 stabilisce in modo chiaro ed inequivocabile che, in caso di inosservanza del divieto contemplato dalla norma in parola, *“il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata di bilancio dell'Amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti”*. Ne discende, quale diretto corollario, che il legislatore ha tratteggiato una fattispecie di responsabilità amministrativa tipizzata a carattere risarcitorio (cfr. Corte dei conti, Sezioni Riunite, sentenza n. 26/QM/2019). Nessuna rilevanza assume, pertanto, la circostanza richiamata dalla difesa per la quale il convenuto ha sempre svolto in modo puntuale tutte le mansioni assegnate dal datore di lavoro, posto che il pregiudizio è integrato, senza necessità di dimostrazione, dall'acclarata violazione della norma *de qua*.

**Con la Sent. 189/2023** è stato affermato che il conferimento dell'incarico di direttore generale a soggetto privo dei requisiti basilari integra un fatto dannoso per l'erario dell'Ente.

Sussiste, pertanto, la responsabilità per danno patrimoniale, di chi ha conferito l'incarico, violando, scientemente, le norme aventi ad oggetto l'attribuzione delle funzioni dirigenziali, nel caso all'esame, della Regione Autonoma della Sardegna, (ex artt. 28 e 29 della L.R. n.31 del 1998 e successive modifiche e della norma di interpretazione autentica dell'art. 29, comma 1, contenuta nella L.R n. 26 del 21 dicembre 2019). Tali norme non potevano essere ignorate dal soggetto agente in

quanto contenute nella legge cardine dell'organizzazione amministrativa della Regione.

Nella fattispecie, l'incarico di direttore generale è stato conferito ad un soggetto che non era dirigente (requisito richiesto ai sensi dell'art. 28, comma 2, della L.R. n.31 del 1998), bensì funzionario, nominato direttore di servizio, ai sensi del comma 4 bis della stessa norma e la cui attività non è valutabile ai fini dell'accesso alla carriera dirigenziale, come esplicitato dal comma 4 sexies della medesima disciplina. La nomina in parola è stata disposta anche in carenza dei requisiti fissati ai sensi dell'art. 29 della L.R. n.31 del 1998, a mente del quale *“le funzioni di direttore generale possono essere conferite anche a persone estranee all'Amministrazione e agli enti, in possesso del diploma di laurea, che abbiano capacità adeguate alle funzioni da svolgere ed abbiano svolto per almeno un quinquennio funzioni dirigenziali in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private.”* Tale norma è stata oggetto di interpretazione autentica (contenuta nella legge regionale n. 26 del 21 dicembre 2019), in conformità all'art. 19 del D.lgs. n. 165 del 2001 *“nel senso che le funzioni di direttore generale possono essere conferite a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, esterne ai ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati, ovvero aziende pubbliche o private, con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica, desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai*

*settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.” Nella fattispecie, il soggetto al quale è stato conferito l’incarico non solo non aveva l’esperienza quinquennale nelle funzioni dirigenziali ma non poteva neanche essere considerato “soggetto esterno “alla RAS, essendo in aspettativa dalla Regione stessa.*

Conseguentemente, deve affermarsi la sussistenza della condotta antigiuridica connotata da dolo, di chi ha attribuito l’incarico, alla luce della sequenza degli atti posti in essere nel corso del procedimento di nomina, quali l’invio della candidatura alla pec personale della convenuta in luogo di quella dell’amministrazione regionale (come nel caso di precedenti nomine analoghe), l’assenza di un’istruttoria volta alla verifica del possesso dei titoli dichiarati dai partecipanti alla procedura e di una vera e propria procedura comparativa.

Per quanto attiene alla quantificazione del danno determinato dalla Procura nell’importo degli emolumenti contestualmente corrisposti al soggetto cui erano state attribuite le funzioni dirigenziali, il Collegio ha ritenuto di considerare l’apporto causale di altri soggetti, non convenuti in giudizio, ma intervenuti nell’iter di nomina con precise responsabilità in base alle norme che ne regolano il procedimento. La quota di danno imputabile ai compartecipi non citati in giudizio è stata ritenuta pari al 30% del totale ascritto alla convenuta (Corte dei Conti, Sez. Giurisdizionale, Regione Veneto, n. 213/2016). (in senso conforme Sezione giurisdizionale Lombardia sentenza n. 188/2020).

*Danno all'immagine*

**Con la Sent. n. 39/2023** è stato osservato che, in materia di danno all'immagine cagionato alla Regione Sardegna dalla condotta illecita di un Consigliere che abbia indebitamente percepito, appropriandosene, somme erogate dal Consiglio regionale al Gruppo consiliare di appartenenza, deve ritenersi manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal collegio difensivo in ordine alla normativa di cui al d.l. n. 78/2009 e ss.mm.ii., con riferimento all'art. 25, comma 2, della Costituzione. Deve infatti considerarsi che la risarcibilità del danno all'immagine della persona, anche giuridica, affonda le proprie radici storiche in concomitanza con la stessa entrata in vigore del codice civile, che l'attribuzione della giurisdizione a questa Corte circa la lesione della reputazione e del prestigio dell'Amministrazione Pubblica per effetto dell'illecito compiuto dal dipendente è stata sancita dalla Suprema Corte sin dal 1997 (SS.UU., sent. n. 5668) e che, inoltre, già nel 2003 le Sezioni Riunite in seno alla Magistratura contabile avevano delineato con estrema chiarezza e precisione gli elementi costitutivi del suddetto nocumento all'immagine, con il precipitato che non è ravvisabile nessuna violazione, nemmeno indiretta, del principio di cui all'art. 25, comma 2 della Carta Costituzionale, in quanto l'art. 17, comma 30 ter, del d.l. n. 78/2009, non ha affatto introdotto nell'ordinamento l'azione di risarcimento per danno all'immagine, ma ha unicamente posto un limite al relativo esercizio. Ad ogni modo, il principio di irretroattività della norma riguarda esclusivamente la legge penale, mentre l'azione intestata alla Procura erariale ha natura spiccatamente risarcitoria.

Deve rigettarsi l'eccezione di prescrizione dell'azione di responsabilità erariale allorché, alla luce della disciplina sul danno all'immagine introdotta nel 2009, l'ineludibile condizione di procedibilità rappresentata dalla sentenza irrevocabile di condanna in sede penale per un reato tipico contro la Pubblica Amministrazione, la quale integra altresì il *dies a quo* prescrizione, sia intervenuta nel corso del quinquennio antecedente alla notificazione dell'invito a dedurre.

Per quanto concerne la quantificazione del danno all'immagine rileva che il convenuto rivestiva un ruolo di elevata visibilità e rilevanza in ambito non soltanto locale e che la condotta è stata contraddistinta da notevole gravità e reiterazione nel tempo; quale obiettivo contrappeso, peraltro, deve considerarsi che l'impatto mediatico non è stato così rilevante e continuativo come avvenuto in relazione ad altre figure di Consiglieri regionali, che il convenuto ha scelto in sede penale il rito dell'applicazione della pena su richiesta delle parti - circostanza che ha notevolmente diminuito lo "*strepitus fori*" generato dalla vicenda - che è trascorso un ampio lasso temporale dalla realizzazione dei fatti delittuosi e che, infine, lo stesso responsabile ha già sopportato, nonostante la diversità dei rispettivi titoli, il peso della condanna e in sede penale e in quella contabile, sotto il profilo del danno patrimoniale.

**Con la Sent. n. 162/2023** la Sezione ha affermato che, in materia di falsa attestazione della presenza in servizio, sussiste la responsabilità per danno patrimoniale e per danno all'immagine, cagionato da un pubblico dipendente, appartenente al Ministero della Cultura, che per fatti di assenteismo fraudolento, rilevanti ai sensi

dell'art. 55 quater del D.lgs. 165/2001, posti in essere in qualità di Operatore del servizio di vigilanza e accoglienza museale, con plurime condotte illecite, abbia falsamente attestato la propria presenza in servizio, in relazione al quale è stato attivato un procedimento penale, ai sensi degli artt. 81 e 640 c.p. dalla Procura della Repubblica di Cagliari, oltre che un procedimento disciplinare conclusosi con l'applicazione del licenziamento senza preavviso.

In relazione alla voce di danno all'immagine, come più volte chiarito dalla stessa Sezione Sardegna, da ultimo con la sentenza n. 242/2022 del 13.12.2022, la sentenza della Corte costituzionale n. 61 del 2020, con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale "dell'ultimo periodo del comma 3-quater dell'art. 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché, del secondo, terzo e quarto periodo del comma 3-quater dell'art. 55-quater del decreto legislativo n. 165 del 2001, per contrasto con l'art. 76 della Costituzione, ha lasciato inalterata nell'*an*, la configurazione della fattispecie di danno all'immagine legale e tipizzata, connessa alla falsa attestazione della presenza in servizio, acclarata nel caso all'esame.

Conseguentemente l'ipotesi di danno all'immagine nei confronti della pubblica amministrazione, derivante da false attestazioni della presenza in servizio, è, pertanto, rimasta intatta e sopravvive alla richiamata pronuncia della Corte costituzionale che ha inciso esclusivamente sul profilo della valutazione dell'ammontare del pregiudizio, originariamente ancorato a indici prefissati da parte del legislatore, intervenuto con eccesso di delega nel formulare le formulare le norme dichiarate illegittime. Riguardo alla delibazione del *quantum*, in

considerazione del momento di verifica dell'illecito erariale, nel caso all'esame riferibile agli anni 2019/2020, il Collegio, ha reputato condivisibili le conclusioni cui è pervenuta la Procura Regionale, che nel prospettare l'importo dovuto ha invocato l'applicazione del criterio del *duplum* della somma illecitamente percepita dal dipendente, secondo il parametro legale fissato dall'art.1, comma 1 sexies, della legge n.20/1994 (introdotto dalla legge n.190/2012).

*Danno da illecito utilizzo o da indebita percezione di fondi nazionali ed europei*

**Con la Sent. n. 54/2023** la Sezione ha affermato che, in materia di danno erariale cagionato alla società pubblica G.S.E. S.p.A. a seguito della illecita percezione di ingenti finanziamenti pubblici da parte di una società, con il coinvolgimento di tre consiglieri d'amministrazione della medesima, il pregiudizio deve ritenersi sussistente laddove l'attività agricola sia stata esercitata solo in minima parte rispetto a quella di produzione di energia e, all'opposto, il complesso delle disposizioni normative e regolamentari applicabili subordina l'incameramento degli incentivi pubblici per le serre fotovoltaiche alla concreta produzione di prodotti agricoli e/o florovivaistici, in misura tale che le attività connesse non assumano un rilievo prevalente e sproporzionato rispetto a quelle della coltivazione. L'art. 1, comma 369 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha infatti disposto che la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche effettuate dagli imprenditori agricoli costituiscono attività connesse, ai sensi dell'art. 2135, comma 3, c.c. e si considerano produttive di reddito agrario. L'attività principale di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali da parte dell'imprenditore agricolo deve in

ogni caso essere prevalente rispetto alle attività connesse.

**Nella Sent. n. 92/2023**, in ordine alla ammissibilità dei mezzi di prova in fattispecie di indebito utilizzo di contributi pubblici è stato osservato che non merita accoglimento l'istanza istruttoria formulata dalla difesa che ha domandato una CTU medica, volta ad accertare la sussistenza delle rappresentate patologie in capo al convenuto, nonché la richiesta di interrogatorio non formale di quest'ultimo e la prova per testi, aventi ad oggetto gli aspetti della vicenda come delineata in atti. Al riguardo la Sezione ha ritenuto che il compendio probatorio acquisito fosse, infatti sufficiente per valutare, inequivocabilmente, che la condizione personale del convenuto non avesse minimamente alterato la consapevole volontà del medesimo di tenere un comportamento illecito, senza dunque dover disporre una CTU di tipo medico che lo riguardi. Del pari, risulterebbe superflua e irrilevante la prova per testi capitolata, a fronte del risolutivo quadro probatorio in atti, non scalfito da argomenti idonei a rivelare, con ragionevole certezza, che la prospettata condizione di disagio abbia inciso significativamente sulla capacità di avvedersi delle conseguenze degli atti - *contra legem* - compiuti. Né, sul punto, potrebbe ritenersi determinante l'interrogatorio non formale dello stesso convenuto, ai sensi dell'art.94 , comma 3, c.g.c., essendo anche tale strumento, come i precedenti mezzi istruttori richiesti, soggetto ai limiti probatori vigenti in materia, secondo cui gli stessi devono avere ad oggetto esclusivamente fatti e non possono essere rivolti, a pena di inammissibilità, ad acquisire apprezzamenti o giudizi concernenti gli effetti derivanti sul comportamento del soggetto dalle esperienze personali vissute.

Nel merito, la domanda risarcitoria è da intendersi fondata, alla luce del chiaro

quadro probatorio, dal quale emerge la sussistenza, in capo al convenuto, in proprio e quale rappresentante dell'azienda beneficiaria, della responsabilità erariale, a titolo di dolo, per aver percepito fondi pubblici, volti all'avvio di una nuova realtà produttiva, rimasta completamente frustrata nelle sue finalità, con sviamento del bene, al quale era principalmente riservata l'agevolazione, distolto dall'attività di manutenzione e di rimessaggio di barche, cui doveva essere necessariamente adibito. Nel caso all'esame, infatti, il destinatario dei contributi ha violato il preciso vincolo apposto sul bene costruito con i fondi pubblici, essendo vietato distogliere dall'uso stabilito, senza l'autorizzazione dell'Amministrazione, le opere murarie oggetto di agevolazione per la durata di 10 anni dalla data di erogazione finale della stessa (v. art. 32 del Bando), cedendo in locazione l'opera realizzata a terzi, operanti in differente settore di attività, dietro il corrispettivo di un cospicuo canone. Con il contratto all'uopo stipulato, il convenuto ha scientemente e illegittimamente mutato la destinazione dell'immobile, assumendo una condotta altresì consapevolmente antidoverosa e incompatibile con le finalità pubbliche sottese ai vincoli di impiego delle sovvenzioni.

**Con la Sent. n. 185/2023** è stata disattesa la censura della difesa in base alla quale non sussisterebbe alcun pregiudizio concreto a carico dell'Amministrazione poiché il progetto finanziato con i contributi pubblici è stato integralmente ultimato, con il conseguimento di tutti gli obiettivi perseguiti. La giurisprudenza granitica della Corte di legittimità ha, invero, chiarito che essendo determinante ed inderogabile la rigida funzionalizzazione cui è subordinata l'attribuzione delle risorse pubbliche, il soggetto privato, qualificabile agente pubblico, determina in ogni caso una

frustrazione ed una mortificazione dello scopo perseguito dall'Amministrazione non soltanto nell'ipotesi in cui abbia disposto della somma ricevuta in modo diverso da quello preventivato nel provvedimento di concessione (sviamento funzionale), ma anche nel caso in cui abbia posto in essere i presupposti per la sua illegittima percezione con l'allegazione di documentazione attestante dati non veritieri ed inattendibili (sviamento genetico), cagionando con siffatta condotta illecita un sicuro nocumento erariale (*ex multis*, Cass., S.U., nn. 4511 del 2006, 12108 del 2012, 1775 del 2013, 1515 del 2016, 19086 del 2020 e 3100 del 2022). In altre parole, la finalità pubblica sottesa all'erogazione delle provvidenze in rassegna non è stata intaccata e frustrata nel profilo esecutivo afferente alla sua realizzazione, bensì, a monte, dal punto di vista della corretta e reale configurazione degli ineludibili presupposti, in funzione di un vizio genetico e strutturale che ha irrimediabilmente contaminato ed alterato, con valutazione "ex ante", sin dall'origine ed ancor prima del conferimento del contributo, quelle specifiche condizioni legittimanti poste dall'Amministrazione allo scopo di tutelare e salvaguardare in via preventiva il superiore interesse generale.

#### *Danno indiretto*

**Nella Sent. n. 60/2023** è stato affermato che, in via preliminare, dev'essere respinta l'eccezione di prescrizione dell'azione promossa dalla Procura Regionale, fondata sull'assunto che l'obbligazione risarcitoria sarebbe stata reclamata a distanza di moltissimi anni dai fatti che hanno generato il nocumento. A tal proposito, non è superfluo rammentare che le Sezioni Riunite della Corte dei conti hanno chiarito nella Sentenza nr. 14/2011/QM, che il "dies a quo" dell'azione di responsabilità,

per il risarcimento del danno indiretto, deve essere individuato nella data di emissione del titolo di pagamento a favore del terzo, che identifica il concreto depauperamento subito dall'Ente pubblico, che nel caso all'esame è avvenuto a seguito della pronuncia irrevocabile di condanna e che fisiologicamente interviene a distanza di un lungo periodo di tempo dagli avvenimenti che ne costituiscono il presupposto, con il precipitato che l'azione incardinata dal Pubblico Ministero contabile, nel caso di specie, si rivela assolutamente tempestiva. Conseguentemente è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni normative in materia, sollevata dalla difesa, atteso che dette disposizioni (art. 22 d.p.r. nr. 3 del 1957 in diretta correlazione con l'art. 28 Cost.) da un lato presuppongono, come condizione ineludibile ed ovvia, la preventiva formazione del titolo esecutivo, cui l'Ente pubblico deve dare sollecita attuazione con il pagamento, dall'altro non determinano alcuna lesione, diretta o indiretta, dei principi rivenienti dagli articoli 3,24,25,28 e 111 della Costituzione.

### **A.3) LE AZIONI A TUTELA DELLE RAGIONI DEL CREDITO ERARIALE**

Con l'ordinanza n. 78/2023 il Giudice della conferma, modifica o revoca del sequestro conservativo autorizzato con decreto presidenziale ha rilevato che il vincolo apposto sull'intera giacenza risultante sul conto bancario a destinazione promiscua, utilizzato sia per le esigenze dell'impresa agricola individuale, sia per quelle familiari del titolare dell'impresa, determinerebbe gravi conseguenze economiche per le attività svolte, con pregiudizio irreparabile dell'operatività

dell'azienda. Pertanto, da tale prospettiva, nel necessario bilanciamento degli interessi e reputando sufficientemente motivata la richiesta della parte privata, anche avuto riguardo all'importanza che il comparto agricolo riveste per il tessuto produttivo locale, ha accolto parzialmente la domanda disponendo che la ditta mantenga nella misura del 50% la disponibilità delle liquidità presenti sul conto e di quelle che vi affluiranno, con conferma del sequestro per il restante 50%, sia con riferimento al saldo comunicato dall'istituto di credito ai sensi dell'art. 547 c.p.c., sia per le somme che vi saranno accreditate, sino alla concorrenza dell'importo azionato a titolo di danno erariale.

E' stato, altresì affermato che deve escludersi la misura sui conti correnti intestati alle società - tutte a responsabilità limitata - di cui l'interessato era socio e amministratore e sui quali aveva delega ad operare, atteso che le società sono soggetti terzi, dotati di autonomia patrimoniale perfetta, con conseguente separazione del loro patrimonio rispetto a quello dei soci e degli amministratori e considerato che nessun elemento è stato fornito da parte attrice idoneo a poter ritenere superato lo schermo societario che impedisce ai creditori dei singoli soci di rivalersi sulla società, non essendo a ciò idonea la sussistenza della delega ad operare sui conti, in favore del citato.

E' stata respinta la richiesta formulata dal P.M. intesa a modificare il provvedimento presidenziale disponendo, in luogo del sequestro dei conti, il sequestro sulle quote delle società intestatarie dei conti medesimi. Infatti, il sequestro delle quote sociali, ai sensi dell'art. 678 c.p.c., richiamato dall'art. 79 c.g.c., si esegue secondo le norme stabilite per il pignoramento presso il debitore o presso terzi; riguardo alle società a

responsabilità limitata viene in rilievo l'art. 2471 c.c. – ritenuto applicabile anche nella fase cautelare ex art. 2471 bis c.c. – che prevede le specifiche modalità di attuazione mediante notificazione al debitore della società e successiva iscrizione nel registro delle imprese. Inoltre, è stato affermato in giurisprudenza che le sole ipotesi in cui il sequestro potrebbe essere assentito per la prima volta con ordinanza da parte del giudice designato, a seguito dell'udienza ex art. 74 c.g.c., sarebbero costituite dalla revisione del diniego opposto con il provvedimento presidenziale (Sez. Giur. Sardegna, ord. 45/1998; Sez. Giur. Sicilia, ord. 1/1998), o ancora, in applicazione di un più generale principio, dalla modifica della misura fondata su sopravvenienze fattuali, non esistenti o non conoscibili al momento dell'autorizzazione (Sez. giur. Campania, ord. 19/2002), evenienze non presenti nella fattispecie.

**La Sent. n. 190/2023** , con riferimento all'istanza di dissequestro presentata a seguito della sentenza passata in giudicato che ha dichiarato l'inefficacia, ai sensi dell'art. 78, commi 3 e 4 del codice di giustizia contabile, del sequestro conservativo autorizzato con decreto del Presidente della Sezione e successivamente confermato con ordinanza dal Giudice designato, devono, preliminarmente, dichiararsi inammissibili, per mancato rispetto del principio del contraddittorio, le richieste in ordine all'addebito all'Amministrazione delle spese relative al dissequestro, che siano state dall'istante avanzate per la prima volta in udienza e non notificate all'Amministrazione né alla Procura erariale.

Nel merito, ai sensi dell'art. 78, commi 3 e 4 c.g.c., devono adottarsi i provvedimenti conseguenti alla dichiarata inefficacia del sequestro conservativo e, per l'effetto, deve

disporsi il dissequestro dei beni immobili e di tutti quelli di proprietà dell'istante oggetto del medesimo sequestro, nonché ordinarsi al Conservatore dei Registri Immobiliari di provvedere agli adempimenti conseguenti al disposto dissequestro relativamente ai medesimi beni.

## **B) PENSIONISTICA**

### **I giudizi pensionistici – questioni processuali e sostanziali**

Sentenza di accoglimento n. 167/2023 (oggetto: domanda della ricorrente in qualità di docente per la riliquidazione del trattamento di quiescenza, calcolato in un primo tempo con il sistema contributivo derivante dalla cosiddetta “opzione donna”, con la più favorevole pensione di inabilità a fronte di istanza presentata in costanza di rapporto di lavoro).

La suddetta pronuncia ha osservato che i tempi tecnici occorrenti per completare i necessari accertamenti sanitari non possono incidere sulla sussistenza del diritto vantato dal beneficiario. Al riguardo, la Sezione ha sottolineato che la giurisprudenza assolutamente prevalente, anche del Giudice amministrativo, ha propugnato il principio secondo cui alla procedura volta a concludersi con un provvedimento di dispensa dal servizio per inidoneità fisica, avente il rango di accertamento costitutivo, deve essere comunque accordata la prevalenza rispetto a quella, coesistente, di cessazione dal servizio per dimissioni, quand'anche quest'ultima si concluda anteriormente alla prima, qualora naturalmente gli eventi determinanti la dispensa si siano verificati quando il rapporto di impiego era ancora

in corso; è del tutto palese, infatti, che le due procedure in rassegna rispondono a logiche, finalità e condizioni assolutamente diverse e non sovrapponibili, ma nel momento in cui viene acclarata l'inidoneità fisica del dipendente deve essere indubbiamente privilegiato, senza incertezze, il collocamento a riposo per dispensa, tenendo conto, a tacer d'altro, che sorge una causa ostativa oggettiva ed insuperabile per la prosecuzione del servizio. In tale ottica, appare evidente che i presupposti per ottenere il collocamento in quiescenza per dispensa con relativo assegno pensionistico, calcolato secondo le regole ordinarie in presenza dell'anzianità contributiva prevista dal quadro normativo di riferimento, erano in ogni caso sussistenti e già cristallizzati all'atto della presentazione della domanda, quando ancora la dipendente si trovava in servizio, visto il tenore del giudizio sanitario di inidoneità alla prosecuzione del lavoro successivamente rilasciato dalla competente Commissione Medica.

Sentenza di accoglimento n. 171/2023 (oggetto: domanda del ricorrente, già appartenente all'Arma dei Carabinieri, volta ad ottenere un beneficio pensionistico, in presenza di giudicato sfavorevole maturato su precedente ricorso).

La pronuncia in parola ha, in via pregiudiziale, rigettato la preventiva doglianza afferente alla forza del giudicato esterno, sollevata dall'Istituto previdenziale con riferimento alla statuizione adottata dalla Sezione Giurisdizionale Centrale, che aveva definito il precedente processo; in tale ottica, la Sezione ha osservato che il ricorrente ha promosso la prima azione allo scopo di ottenere il riconoscimento dell'aliquota intera e fissa del 44% contemplata dall'articolo 54 del d.p.r. nr. 1092 del

1973, mentre il secondo giudizio è stato incentrato sulla diversa richiesta di riliquidazione della pensione in godimento in funzione dell'orientamento pretorio propugnato dalle SS.RR. di questa Corte, dando applicazione, per la parte del trattamento calcolato con il sistema retributivo, non all'aliquota fissa in parola, bensì a quella mobile corrispondente all'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31.12.1995, con il computo del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nella misura del 2,44% annuo. Ne discende, quale diretto corollario, che essendo indubbiamente diversi ed assolutamente autonomi sia il "petitum" che la "causa petendi" della domanda afferente alla seconda controversia, rispetto a quelli declinati nel processo già concluso, non può essere invocata la preclusione del giudicato dedotta dall'INPS; del resto, diversamente opinando, si configurerebbe una chiara violazione degli articoli 3 e 38 della Carta fondamentale, sul rilievo assorbente che il ricorrente, il quale nel precedente processo ha esercitato legittimamente il suo diritto di agire in via giudiziale per ottenere l'accertamento di un beneficio pensionistico, sarebbe ingiustamente penalizzato laddove non potesse acquisire almeno il vantaggio specifico, differente e, comunque, minore, nel computo dell'assegno di quiescenza fondato sull'applicazione del canone riveniente dalle pronunce delle SS.RR., mentre la generalità del personale militare, in possesso dei medesimi presupposti di parte attrice, si vedrebbe riconosciuto il trattamento più favorevole d'ufficio, posto che l'Istituto previdenziale si è prontamente adeguato all'indirizzo esegetico delineato dal massimo Consesso di questa Corte.

Con la Sent. n. 110/2023 in tema di riscatto del periodo di laurea è stato affermato

che non opera la decadenza dalla facoltà di riscatto per il periodo di laurea, nell'ipotesi di mancato pagamento o di ritardo nel pagamento delle rate successive alla prima, nel caso in cui il ricorrente abbia provveduto a tutti gli adempimenti necessari per avere accesso al beneficio richiesto con il tempestivo versamento della prima quota, senza ricevere indicazioni per il pagamento delle rate successive, in quanto sussisteva certamente in capo all'INPS, alla luce delle disposizioni di riferimento, l'onere di provvedere a quanto necessario per porre in condizione il richiedente di adempiere correttamente ai propri obblighi, informandolo ritualmente e tempestivamente delle formalità necessarie e della perentorietà dei termini, e considerato, inoltre, che risulta provato che l'INPS non ha effettuato alcuna comunicazione scritta e che il ricorrente - venuto a conoscenza della problematica - ha provveduto in buona fede all'immediato versamento di tutte le rate richieste ai fini del riscatto della laurea, prima di essere posto in quiescenza.

Con la Sent. n. 102/2023 il Giudice ha riconosciuto il diritto alla pensione di reversibilità della nonna a favore della nipote nel caso in cui i genitori non possano provvedere adeguatamente al suo mantenimento. Al riguardo si è fatto richiamo alla sentenza della Corte Costituzionale n. 42/1999 nella quale è stato osservato che, in assenza di una previsione legislativa, si considera non ostativo del diritto alla pensione ai superstiti lo svolgimento di attività lavorativa dalla quale derivi un reddito inferiore al trattamento minimo annuo di pensione previsto dall'assicurazione generale obbligatoria maggiorato del 30%. Nella fattispecie in esame l'impossibilità da parte dei genitori di provvedere al mantenimento della

figlia è provata *per tabulas* dagli importi dei redditi documentati, inferiori ai parametri indicati, sicuramente non sufficienti per garantire il mantenimento della minore che, come ricordato dalla Consulta, comprende gli “oneri di mantenimento, istruzione ed educazione”.

\*\*\*\*\*



CORTE DEI CONTI

## CONCLUSIONI

La breve rassegna di giurisprudenza, alla quale ho fatto cenno e alla cui lettura rimando per l'esposizione di un quadro complessivo, seppure necessariamente sintetico, riferisce di alcune tra le più significative pronunce rese nel corso dell'anno 2023 mentre i dati esposti nella parte introduttiva della relazione danno conto del lavoro svolto dalla Sezione e che ha impegnato tutto il personale in servizio, di magistratura e amministrativo.

A conclusione del mio intervento desidero, pertanto, rivolgere il mio ringraziamento ai Colleghi, alla cui dedizione al servizio, unitamente alla loro indiscussa professionalità e alla indubbia competenza nelle materie trattate, si deve il conseguimento degli ottimi risultati raggiunti, non solo in termini numerici, come evidenziato nei grafici allegati, ma anche sotto l'aspetto qualitativo in considerazione dell'eccellente livello delle pronunce emesse, come dimostrato dal dato percentuale di sentenze confermate in appello.

Peraltro, solo un corretto bilanciamento della produttività e dell'efficienza del sistema con il necessario approfondimento delle questioni sottoposte a giudizio può garantire, ad un tempo, celerità e giusta ponderazione delle problematiche sulle quali i giudici sono chiamati a pronunciarsi, e ciò anche nella prospettiva offerta dalle nuove frontiere aperte dall'avvento della intelligenza artificiale la cui applicazione, in ambito giudiziario, viene declinata sotto la definizione di "giustizia predittiva", atteso che la decisione del giudice può sicuramente essere assistita dalla tecnologia, ma certamente non sostituita, neanche in una previsione avveniristica.

E, pertanto, condizione imprescindibile che gli uffici dispongano della necessaria copertura degli organici, per consentire il corretto esercizio della delicata funzione giudicante.

Tuttavia, seppure a ranghi ridotti, tutti i Magistrati assegnati all'Ufficio, in via principale o in aggiuntiva, hanno concorso in piena sinergia e tempestivamente al raggiungimento degli obiettivi prefissati, ma col protrarsi delle scoperture e l'aggravarsi della situazione di disagio, già avvertita, non potrà essere assicurato il mantenimento dei livelli finora conseguiti.

Un ringraziamento desidero altresì formulare al Dirigente amministrativo, al Direttore della Segreteria, al Responsabile della Segreteria del Presidente, ai Funzionari e agli Impiegati che, benché anch'essi notevolmente sottorganico, hanno garantito il loro prezioso apporto collaborativo.

In proposito osservo che le considerazioni svolte in ordine alle scoperture nelle dotazioni di magistrati, valgono anche per quelle esistenti nel personale amministrativo.

Ai fini del conseguimento dei brillanti risultati raggiunti non può non darsi atto del fondamentale ruolo esercitato dalla Procura regionale e della professionalità e del rigore con cui i Magistrati dell'Ufficio requirente esercitano le funzioni di competenza, portando al giudizio della Sezione questioni e problematiche talora assai complesse e impegnative.

Non si può, poi, prescindere dal rammentare come la necessaria dialettica processuale che si sviluppa nel corso delle udienze abbia sempre potuto contare sull'indiscusso valore della classe forense che in questa sede giudiziaria tutela i propri

assistiti, senza che in nessuna circostanza le contrapposte posizioni, pur assumendo talora toni accesi, venissero espresse se non nel massimo reciproco rispetto.

\*\*\*\*\*

A conclusione del mio intervento, cedo la parola al Signor Procuratore regionale.

\*\*\*\*\*

Al termine degli interventi programmati

In nome del Popolo italiano

Dichiaro aperto l'anno giudiziario 2024 della Corte dei conti in Sardegna.



CORTE DEI CONTI

# TABELLE E GRAFICI

DATI GENERALI

E

SETTORE RESPONSABILITA'



CORTE DEI CONTI

**GIUDIZI IN MATERIA DI CONTABILITA' - DATI GENERALI**  
**ANNO 2023**

<b>GIUDIZI PENDENTI ALL'INIZIO DELL'ANNO</b>	<b>68</b>
ATTI DI CITAZIONE DEPOSITATI	123
ATTI DI SEQUESTRO CONSERVATIVO	17
DISSEQUESTRI	3
RECLAMI	5
ISTANZE DI RITO ABBREVIATO	1
GIUDIZIO DI CONTO	4
<b>NUMERO GIUDIZI ISCRITTI A RUOLO GENERALE</b>	<b>153</b>


<b>NUMERO COMPLESSIVO SENTENZE PUBBLICATE</b>	<b>69</b>
CONDANNA	54
ASSOLUZIONE	8
DEFINIZIONE EX ART. 130	3
ALTRO	4

<b>ALTRE MODALITA' DI DEFINIZIONE</b>	<b>28</b>
ORDINANZE (sequestro + reclamo+ dissequestro)	23
DECRETI (rito abbreviato)	1
DECRETI (resa di conto)	4

<b>NUMERO COMPLESSIVO GIUDIZI DEFINITI</b>	<b>97</b>
<b>GIUDIZI PENDENTI ALLA FINE DELL'ANNO</b>	<b>124</b>




<b>NUMERO COMPLESSIVO SENTENZE PUBBLICATE - ANNO 2023</b>	<b>206</b>
GIUDIZI DI RESPONSABILITA'	69
GIUDIZI PENSIONISTICI	137



CORTE DEI CONTI

<b>NUMERO COMPLESSIVO SENTENZE PUBBLICATE IN MATERIA DI RESPONSABILITA' ANNO 2023</b>	<b>69</b>
CONDANNA	54
ASSOLUZIONE	8
DEFINIZIONE EX ART. 130	3
ALTRO	4



CORTE DEI CONTI

# TABELLE E GRAFICI

## SETTORE CONTI GIUDIZIALI




CORTE DEI CONTI

CONTI GIUDIZIALI - DATI GENERALI 2023														
Tipo Ente	Pendenti Iniziali	Introdotti	Totale Carico	Conti in istruttoria al 01-01-2023	Conti avviati in istruttoria nel 2023	Conti in istruttoria al 31-12-2023	Dichiarati Estinti	Approvati con Decreto	Definiti in Giudizio	Totale Definiti	Pendenti Finali	Relazioni del Magistrato	Relazioni fuori Giudicio	Decreti Presidenziali
AGENZIE ED ENTI REGIONALI DEL LAVORO	3	2	5				0	0	0	0	5	0		0
AGENZIE ED ENTI REGIONALI PER LA FORMAZIONE, LA RICERCA E L'AMBIENTE	15	0	15				0	0	0	0	15	0		0
AGENZIE, ENTI E CONSORZI PUBBLICI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO	9	0	9				0	0	0	0	9	0		0
ALTRI ENTI LOCALI	38	0	38				0	0	0	0	38	0		0
AUTORITA' PORTUALI	16	0	16				0	14	0	14	2	0		1
AZIENDE OSPEDALIERE, AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE, POLICLINICI E ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO	67	1	68				4	0	0	4	64	0	2	4
AZIENDE SANITARIE LOCALI	49	1	50				2	0	0	2	48	0	4	2
CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA E LORO UNIONI REGIONALI	66	21	87				10	30	0	40	47	37	2	39
COMUNI E LORO CONSORZI E ASSOCIAZIONI	11.564	2.046	13.610	55	4	56	1.057	864	0	1.921	11.689	779		1.624
COMUNITA' MONTANE E LORO CONSORZI E ASSOCIAZIONI	16	0	16				0	0	0	0	16	0	458	0
ENTI DI REGOLAZIONE DEI SERVIZI IDRICI E O DEI RIFIUTI	19	0	19				0	0	0	0	19	0		0
ENTI E ISTITUZIONI DI RICERCA PUBBLICI	7	0	7				0	0	0	0	7	0		0
ex-AUTORITA' AMBITO TERRITORIALE	28	0	28				7	0	0	7	21	0		7
ex-COMUNITA' MONTANA	18	0	18				0	0	0	0	18	0		0
ex-CONSORZIO	13	0	13				2	0	0	2	11	1		2
ex-ISTITUTO SCOLASTICO	2	0	2				0	0	0	0	2	0		0
ex-REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	40	5	45				0	0	0	0	45	0		0
ex-SERVIZIO SANITARIO REGIONALE	1.161	87	1.248				154	120	0	274	974	164	63	274
ex-UNIONE DI COMUNI	2	0	2				0	0	0	0	2	0		0
ISTITUTI DI ISTRUZIONE STATALE DI OGNI ORDINE E GRADO	2	0	2				0	0	0	0	2	0		0
PARCHI NAZIONALI, CONSORZI E ENTI GESTORI DI PARCHI E AREE NATURALI PROTETTE	4	0	4				0	0	0	0	4	0		0
PROVINCE E LORO CONSORZI E ASSOCIAZIONI	249	5	254				36	0	0	36	218	0		19
UNIONI DI COMUNI E LORO CONSORZI E ASSOCIAZIONI	77	3	80				7	0	0	7	73	0	6	7
UNIVERSITA' E ISTITUTI DI ISTRUZIONE UNIVERSITARIA PUBBLICI	249	0	249	1		1	2	0	0	2	247	0	2	2
ERARIALE	828	19	847	10		10	122	101	0	223	624	117	73	206
<b>TOTALI</b>	<b>14.542</b>	<b>2.190</b>	<b>16.732</b>	<b>66</b>	<b>4</b>	<b>67</b>	<b>1.403</b>	<b>1.129</b>	<b>0</b>	<b>2.532</b>	<b>14.200</b>	<b>1.098</b>	<b>610</b>	<b>2.187</b>



### CONTI GIUDIZIALI DEFINITI NEL 2023

CONTI DEFINITI NEL 2023	N°	% (approssimati nel grafico)
DICHIARATI ESTINTI	1403	55,4107425
APPROVATI CON DECRETO	1129	44,5892575
<b>TOTALI</b>	<b>2532</b>	<b>100</b>



DETTAGLIO CONTI GIUDIZIALI APPROVATI CON DECRETO NEL 2023


<b>DETTAGLIO CONTI GIUDIZIALI APPROVATI CON DECRETO</b>	<b>N°</b>	<b>% (approssimati nel grafico)</b>
GESTIONI ECONOMICI	11	1%
IMPOSTE DI SOGGIORNO	37	3%
DIRITTI DI PORTO	14	1%
TOSAP E COSAP EE.LL.	65	6%
RISCOSSIONE TRIBUTI EE.LL.	239	21%
RISCOSSIONE DIRITTI EE.LL.	169	15%
BUONI MENSA E BUONI PASTO	24	2%
PARCHEGGI A PAGAMENTO	18	2%
ALTRE GESTIONI EE.LL.	331	29%
CASSE TICKET SERVIZIO SANITARIO	120	11%
GESTIONI ERARIALI	101	9%
<b>TOTALI</b>	<b>1129</b>	<b>100%</b>



CORTE DEI CONTI


TIPOLOGIA CONTI ESAMINATI NEL MERITO NEL 2023

OGGETTO DEL CONTO	N°	% (approssimati nel grafico)
CONTI DEGLI AGENTI CONTABILI INTERNI ED ESTERNI ENTI LOCALI	531	69,23076923
CONTI DEGLI AGENTI CONTABILI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE	120	15,64537158
CONTI DEGLI AGENTI CONTABILI ERARIALI	116	15,12385919
<b>TOTALI</b>	<b>767</b>	<b>100</b>



TIPOLOGIA CONTI ESAMINATI AI FINI DELL'ESTINZIONE NEL 2023

OGGETTO DEL CONTO	N°	% (approssimati nel grafico)
CONTI DEGLI AGENTI CONTABILI INTERNI ED ESTERNI ENTI LOCALI	566	90,41533546
CONTI DEGLI AGENTI CONTABILI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE	39	6,230031949
CONTI DEGLI AGENTI CONTABILI ERARIALI	21	3,354632588
<b>TOTALI</b>	<b>626</b>	<b>100</b>



# TABELLE E GRAFICI

SETTORE giudizi pensionistici



CORTE DEI CONTI

**GIUDIZI IN MATERIA PENSIONISTICA - DATI GENERALI Anno 2023**

GIACENZE INIZIALI	TOTALE		CIVILI	MILITARI	DI GUERRA
2023	209		79	130	//

RICORSI PERVENUTI	TOTALE		CIVILI	MILITARI	DI GUERRA
2023	81		34	47	//

RICORSI ISCRITTI A RUOLO GENERALE	TOTALE		CIVILI	MILITARI	DI GUERRA
2023	81		34	47	//

RICORSI DEFINITI	TOTALE		CIVILI	MILITARI	DI GUERRA
2023	134		38	96	//

SENTENZE PUBBLICATE NELL'ANNO	TOTALE		CIVILI	MILITARI	DI GUERRA
2023	137		38	99	//

ORDINANZE PUBBLICATE	TOTALE		CIVILI	MILITARI	DI GUERRA
2023	104		45	59	//

GIACENZE FINALI	TOTALE		CIVILI	MILITARI	DI GUERRA
2023	156		75	81	//



GIUDIZI CAUTELARI PERVENUTI	TOTALE		CIVILI	MILITARI	DI GUERRA
2023	4		1	3	//

GIUDIZI DI OTTEMPERANZA PERVENUTI	TOTALE		CIVILI	MILITARI	DI GUERRA
2023	13		//	13	//

GIUDIZI DI OTTEMPERANZA DEFINITI	TOTALE		CIVILI	MILITARI	DI GUERRA
2023	48		//	48	//




<b>NUMERO COMPLESSIVO SENTENZE PUBBLICATE IN MATERIA DI GIUDIZI PENSIONISTICI - ANNO 2023</b>	<b>137</b>
<b>CIVILI</b>	<b>38</b>
<b>MILITARI</b>	<b>99</b>
<b>TIPOLOGIA</b>	
<b>ACCOGLIMENTO</b>	<b>16</b>
<b>ACCOGLIMENTO PARZIALE</b>	<b>3</b>
<b>RIGETTO</b>	<b>23</b>
<b>CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE</b>	<b>82</b>
<b>ALTRO</b>	<b>13</b>




CORTE DEI CONTI

**NUMERO COMPLESSIVO SENTENZE PUBBLICATE IN MATERIA DI GIUDIZI PENSIONISTICI - ANNO 2023**



**NUMERO COMPLESSIVO SENTENZE PUBBLICATE IN MATERIA DI GIUDIZI PENSIONISTICI - ANNO 2023**



CORTE DEI CONTI

